

QUESTIONI APERTE

Autoriciclaggio

La decisione

Autoriciclaggio - Irretroattività della norma penale - Impianto sanzionatorio - Riciclaggio - Ricettazione (C.p. art. 648-bis, 648-ter, 648-ter1).

Il reato di autoriciclaggio si configura anche quando il reato presupposto è stato commesso in data anteriore a quella di entrata in vigore del nuovo art. 648-ter1 c.p.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 27 gennaio 2016 (c.c. 15 dicembre 2015) - GENTILE, *Presidente* - IMPERIALE, *Relatore* - MASTROTTA, *P.G.* (conf.) - X., *ricorrente*.

L'autoriciclaggio si misura con il principio di irretroattività della legge penale

SOMMARIO: 1. Le problematiche connesse all'introduzione del reato di autoriciclaggio. - 2. Il nuovo art. 648 *ter1*. - 3. L'irretroattività della norma penale e il reato di autoriciclaggio. - 4. Conclusioni

1. La sentenza oggetto della presente trattazione assume particolare rilevanza in quanto rappresenta un primo e ragguardevole precedente in relazione al nuovo reato di autoriciclaggio, introdotto solo di recente nel nostro codice penale. Infatti, gli artt. 648-*bis* e *ter* c.p. non conoscevano modifica dall'ormai lontano 1993, seppur siano stati molteplici i tentativi di introdurre il reato *de quo* nell'ordinamento italiano.

Innanzitutto, si può ricordare il disegno di legge n. 733, proposto fra il 2008 e il 2009, che eliminava la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato» prevista dagli artt. 648-*bis* e *-ter* c.p., e, al contempo, aggiungeva un periodo finale al quarto comma dell'art. 648-*bis* c.p.¹. Infatti, attraverso la mera elisione della clausola di riserva, i reati di riciclaggio e reimpiego avrebbero potuto essere di fatto commessi anche dal soggetto attivo del reato².

Orbene, in virtù della citata clausola di riserva, nel nostro ordinamento era rilevante sotto il profilo penale solo l'attività di riciclaggio posta in essere da un soggetto diverso dall'autore della condotta illecita che ha generato i proventi in

¹ Il citato periodo prevedeva che «Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».

² In argomento si rimanda a RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza*, Milano, 2011, 91 ss., nonché PENNISI, *Riciclaggio e autoriciclaggio: strumenti e metodi di contrasto*, in *Gnosis-Riv. it. intell.*, 2009, 4, 63.

questione (c.d. reato presupposto)³. Di conseguenza non era prevista la punibilità di chi occultava direttamente i proventi del delitto che egli stesso aveva commesso. La *ratio* di tale mancata previsione era rintracciabile, *in primis*, nel principio di non punibilità del *post factum*, e cioè delle condotte considerate il naturale proseguimento dell'illecito principale, in quanto duplicazione punitiva⁴. Tuttavia, la storia insegna che il legislatore non si è mai mostrato favorevole all'introduzione dell'autoriciclaggio mediante il solo intervento di soppressione della citata clausola di riserva; il rischio era di assoggettare alle più aspre pene previste per i reati di riciclaggio e reimpiego tutti coloro che si fossero macchiati di reati c.d. bagatellari o comunque puniti con pene irrisorie rispetto a quelle previste dagli artt. 648-*bis* e -*ter* c.p. Inoltre, si sarebbe potuta contestare all'autoriciclatore la continuazione *ex art.* 81, co. 2, c.p.,⁵ con il rischio di un ulteriore aggravamento della pena⁶.

Per questi motivi, oltre alla genericità di quanto previsto dal quarto comma, si decise per lo stralcio della modifica degli artt. 648-*bis* e -*ter* dal disegno di legge n. 733. Medesima sorte ebbe il disegno di legge n. 1445 del marzo 2009.

Altra proposta d'inserimento del reato di autoriciclaggio nel codice penale italiano risale al febbraio 2011. In questo caso è stata la Commissione parlamentare antimafia a sottoporre al Parlamento la proposta di modifica dell'art. 648-*bis* c.p., mediante l'eliminazione della clausola di riserva e l'assorbimento dell'art. 648-*ter* c.p., nel precedente articolo⁷. Tuttavia, anche questa ulteriore iniziativa - benché seguisse un percorso differente da quelli precedenti - non ha avuto l'esito sperato.

È solo con legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia

³ Sul punto si veda MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 83.

⁴ In tal senso si veda RAZZANTE, *L'autoriciclaggio e i rapporti con i reati presupposti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, 19-26; sui profili generali, per tutti, MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2004, 35 ss.

⁵ In dottrina, su tutti COPPI, *Reato continuato*, in *Dig. Pen.*, Vol. XI, 1996; BERNASCONI, *Reato continuato*, in *Enc. Giur.*, Vol. XIII, 2007; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. I, Milano, 2004; PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2006.

⁶ In relazione al rischio si veda RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia tra criticità operative e proposte future*, in *Riciclaggio internazionale e normativo di contrasto. Gli effetti sul sistema impresa*, a cura di Razzante, 2015, 80 ss. Per le mutevoli espressioni teoretiche e politiche che ha assunto l'introduzione della figura di reato in Italia si rinvia alla copiosa documentazione parlamentare e delle Commissioni di studio insediatesi negli ultimi tre anni presso il Ministero della Giustizia, con un affastellarsi di proposizioni e ritrattazioni senza precedenti, e che in questo scritto si accennano per doveri epistemologici.

⁷ Per una disamina completa si rimanda al documento n. 541/2011 del febbraio 2011, depositato dal sottoscritto presso la *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, al prot. n. 4623/2011.

di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, apportando alcune modifiche al codice penale ha introdotto, per l'appunto, il reato di autoriciclaggio, che punisce chi impiega i proventi di sue stesse attività illecite occultandone la provenienza.

2. Con l'introduzione del già citato art. 648-ter 1 c.p., il legislatore ha voluto mantenere separato il nuovo reato dalle fattispecie di riciclaggio e di impiego, inerenti a condotte poste in essere da soggetti che non hanno commesso, né concorso a commettere, il reato presupposto, condotte che restano punite più gravemente⁸. Infatti, mentre il reato di riciclaggio e di impiego sono puniti con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro cinquemila a venticinquemila, l'autoriciclaggio è sanzionato con pene meno severe, distinte in relazione al reato presupposto. Se quest'ultimo è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena prevista per l'autoriciclaggio consiste nella reclusione da uno a quattro anni, unitamente alla multa da euro duemila e cinquecento a dodicimila e cinquecento; negli altri casi è prevista la reclusione da due a otto anni e la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

Nello specifico, si tratta del c.d. doppio binario di punibilità, che prevede condanne più severe, se connesse ad un reato presupposto punito con pene superiori ai cinque anni, e condanne meno severe, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni⁹. Il differente regime sanzionatorio trova la sua *ratio* nella circostanza che la punizione per l'autoriciclaggio si cumula con quella prevista per il reato presupposto.

Ciò detto, la condotta punita consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi derivanti dalla commissione del reato presupposto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il legislatore ha individuato le ipotesi di punibilità nelle condotte dirette a re-

⁸ Una prima analisi sul rapporto tra gli artt. 648 *bis* e *ter* e il nuovo art. 648-ter1 è rinvenibile in RAZZANTE, *Tracciabilità e riciclaggio: binomio indissolubile tra gli artt. 648 bis e ter c.p. e la recente entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio*, nota a *Cass. pen., Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881*, in *questa Rivista* online; SANTORIELLO, *Antiriciclaggio. Nuovi obblighi e procedure*, in *Diritto*, Altalex Editore, 2015, 29 ss.; nonché CAVALLINI, TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2015, 1, 95 ss.

⁹ Per approfondimenti sul punto si veda MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2015, 1, 108 ss.

immettere nel circuito economico, finanziario, imprenditoriale, speculativo¹⁰ i proventi illeciti.

In tale modo si è previsto come reato qualsiasi fenomeno di re-immissione dei proventi sia di attività intrinsecamente illecite, sia di fatti criminosi che si innestano su attività altrimenti lecite (si pensi ad esempio ai proventi generati da reati fiscali o ai proventi di appalti ottenuti a seguito di corruzione)¹¹.

Entrambe le disponibilità economiche sono catturate dalla nuova norma quando, rispetto a esse, siano compiuti atti di impiego, di sostituzione, di trasferimento in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Sul punto appare interessante osservare come le prime pronunce giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto l'autoriciclaggio¹² affrontano tematiche dove il reato presupposto appartiene alla categoria di quelli tributari. In tutti i casi, la re-immissione nel circuito "economico - finanziario" costituisce l'elemento necessario e indispensabile per individuare le condotte punibili rispetto alle condotte costituenti *post factum* (non punibile)¹³.

Fuori dei casi menzionati, la punibilità è esclusa per le condotte in cui denaro, i beni o le altre utilità siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. In tal modo "sarebbe rispettato" il principio del *ne bis in idem*, in virtù del quale nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.

Ad avviso di chi scrive la *ratio*, errata e da non condividere, di siffatta scelta normativa risiederebbe nella constatazione che le ulteriori operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, volte all'utilizzazione o al godimento personale, costituirebbero la naturale prosecuzione degli stessi reati presupp-

¹⁰ Su questo termine si aprono scenari in questa sede non indagabili, ma che fanno presagire una (piuttosto ardua) attività ermeneutica che i primi casi giurisprudenziali argineranno, la quale non potrà che incentrarsi su canoni di matrice economico-finanziaria accertabili unicamente in via peritale.

¹¹ Sul punto si rimanda al nostro *La nuova regolamentazione anticorruzione*, Torino, 2015, nonché *Corruzione, riciclaggio e mafia. La prevenzione e repressione nel nostro ordinamento giuridico*, a cura di RAZZANTE, Roma, 2015.

¹² Si tratta della sentenza pronunciata dalla Corte d'app. Milano, 7 luglio 2015, n. 4920, Castiglioni, in *Iusletter*, e della sentenza oggetto della presente trattazione.

¹³ Il principio penalistico del c.d. *post factum* non punibile, ricordiamolo, consente di non punire il medesimo soggetto agente per più azioni od omissioni che rappresentano la normale prosecuzione dell'agire criminoso. Tale principio si giustifica alla luce della disciplina in materia di reato continuato ex art. 81, co. 2 c.p., il quale recita «Alla stessa pena (violazione più grave aumentata fino al triplo) soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge». In argomento, SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 236.

sto; sarebbero solo un *post factum* assorbito nella fattispecie del reato presupposto¹⁴.

Inoltre, le condotte di godimento o di utilizzo costituiscono non solo la vera essenza del riciclaggio, ma ben potrebbero rientrare nell'attività di sostituzione e trasferimento cui il legislatore fa riferimento.

In altri termini, ci si trova dinanzi ad una previsione assai "pericolosa"¹⁵, la quale esclude la punibilità di fatti che, pur costituendo riciclaggio, vedono come "finalità" concreta la "mera utilizzazione" o il "godimento personale"¹⁶. Concetti tanto vaghi quanto ambigui, che potrebbero creare ai magistrati giudicanti notevoli ed inutili problemi interpretativi¹⁷.

3. Con la sentenza oggetto della presente trattazione, la Suprema Corte è stata investita della questione relativa alla configurabilità o meno del delitto di autoriciclaggio anche quando il reato presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della già citata legge n. 184 del 2014.

La decisione in esame prende le mosse da un fermo compiuto dalla Guardia di Finanza nei confronti di una persona già nota alla Polizia Giudiziaria, in quanto indagata per riciclaggio, e nell'ispezionarla rinveniva tre pacchetti contenenti euro 240.000,00 in contanti.

La perquisizione veniva estesa alla residenza dell'indagato e portava altresì al sequestro di altre banconote (6.700,00 euro e 600,00 franchi svizzeri).

La Polizia Giudiziaria, rilevata la non coerenza tra l'ingente quantità di denaro

¹⁴ Conforme, TRAPASSO, *L'autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c'è*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, 1095 ss. *Contra*, MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir.pen.contemporaneo*, 2014, 1 ss.; e ancora, D'AVIRRO, GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 135 ss.

¹⁵ In tal senso anche MANNA, Intervento alla Tavola Rotonda su: "*Luci ed ombre nel contrasto ai reti di riciclaggio - Norme internazionali, nazionali ed europee a confronto*", Roma, Scuola Superiore di Polizia, 20 ottobre 2014, il quale giustamente aggiunge come l'ipotesi meno grave di autoriciclaggio che riguarda delitti-presupposto puniti con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, rischia di interdire la possibilità di utilizzare importanti strumenti di ricerca della prova, come ad esempio, le intercettazioni telefoniche, proprio per i delitti che usualmente fungono da reato presupposto del riciclaggio e quindi dell'autoriciclaggio, cioè a dire la truffa, la corruzione, *aut similia*. Inoltre, sempre di MANNA, *Antiriciclaggio*, in *Trattato di diritto penale, parte generale e speciale, Riforme 2008-2015*, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Milano-Assago, 2015, 950, ove chiarissimo riferimento all'inconsistenza della motivazione della clausola di non punibilità *de qua*. *Ex adverso*, Bricchetti, *Così l'autoriciclaggio entra a far parte del codice penale*, in *Guida dir.*, 2015, 45 ss.

¹⁶ CAVALLINI, TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, cit., 95 ss.

¹⁷ Sul punto, autorevolmente, SGUBBI, *Il nuovo delitto di "Autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2015, 1, 137 ss.

posseduta dall'indagato e l'entità dei redditi dichiarati dallo stesso, eseguiva sequestro ipotizzando la commissione del reato di autoriciclaggio, per avere l'inquisito trasferito il denaro in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza quantomeno dal reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento a mobilitazioni di investimenti non dichiarati e costituiti mediante redditi sottratti a tassazione.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como, con un unico decreto, convalidava le perquisizioni ed i sequestri, sulla base del convincimento che avessero ad oggetto cose pertinenti il reato di cui all'art. 648-ter c.p.

Avverso tale provvedimento l'indagato proponeva ricorso per Cassazione. Tra gli altri motivi di gravame, il ricorrente lamentava la non configurabilità dell'autoriciclaggio in considerazione della circostanza che il reato presupposto fosse stato commesso in data antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto tale reato. A fondamento di detto motivo di ricorso veniva invocato il principio di irretroattività della legge penale ai sensi dell'art. 2 c.p.

Dunque, la *quaestio iuris* di cui è stata investita la Cassazione concerneva la portata da attribuire all'autoriciclaggio; in altri termini, come comportarsi in relazione ad un reato presupposto commesso prima dell'introduzione della nuova norma sanzionatoria?

Non sorgono dubbi sull'irretroattività della legge nelle ipotesi di nuova incriminazione. Quale principio generale dell'ordinamento giuridico, l'irretroattività della legge è sancita, com'è noto, dall'art. 11 prel. e, per quanto riguarda il settore penale, un riferimento normativo è rinvenibile nell'art. 25, comma secondo, della Carta costituzionale¹⁸.

Sulla retroattività o meno della legge penale con specifico riferimento al reato di riciclaggio, è intervenuta di recente la Corte di appello di Milano che si è pronunciata in tema di dichiarazione fraudolenta attraverso uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e conseguente riciclaggio¹⁹.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure condannava un imprenditore che aveva riciclato fondi riferibili ad una frode fiscale commessa anni prima dal padre, facendoli rientrare in Italia con una serie di operazioni societarie. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza *de qua*, smentiva quanto sostenuto dal Tribunale circa la colpevolezza dell'imputato, poiché quest'ultimo avrebbe

¹⁸ In tempi più recenti la dottrina penalistica ha individuato il fondamento dello *status* costituzionale del principio della retroattività della *lex mitior* nel principio di uguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.), che vieta qualsiasi discriminazione irragionevole tra situazioni uguali. In tal senso, MANNA, *Corso di diritto penale, Parte Generale*, Padova, 2012, 92; NAPPI, *Guida al codice penale, Parte Generale*, Milano, 2008, 115.

¹⁹ Corte d'app. Milano, 7 luglio 2015, n. 4920, Castiglioni, in *Iusletter*, cit.

in realtà concorso nel reato di riciclaggio. Richiamando le parole del Giudice di secondo grado, «sino all'entrata in vigore dell'art. 648 ter c.p. il legislatore ha voluto che all'autore del delitto presupposto non potesse ascriversi anche la fattispecie di riferimento perché - se autore del primo - egli non può, per definizione, aver commesso (anche) riciclaggio». Ne discendeva, dunque, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto in quanto autore di autoriciclaggio, all'epoca non punibile ed oggi non perseguibile *ex art. 2 c.p.*

Seppur simile, la fattispecie che qui si annota è differente, giacché concerne il *tempus commissi delicti* in presenza di un reato di nuova configurazione che ha come presupposti illeciti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore. In altri termini, la Corte di cassazione è stata chiamata a rispondere al delicato quesito se l'autoriciclaggio sia configurabile solo in presenza di reati presupposto commessi dopo la data dell'entrata in vigore dell'art. 648 *ter* c.p., oppure se il nuovo reato si possa configurare anche se il delitto presupposto sia stato commesso prima della summenzionata data.

La questione non è di facile risoluzione giacché la complessiva vicenda di "ripulitura" si estrinseca il più delle volte in una pluralità di condotte, temporalmente distinte. Da qui il dilemma: qualora la consumazione del reato venga radicata nella commissione della prima condotta concretamente ostacolante, tutte le successive rientrerebbero nell'orbita del *post factum* non punibile; qualora, al contrario, essa venga fissata nella commissione dell'ultima, dovrebbe affermarsi la penale rilevanza delle precedenti a mero titolo di tentativo.

Occorre premettere sin da subito che la decisione degli ermellini è nel senso, da noi condiviso, di attribuire una portata ampia al reato di autoriciclaggio. E d'altronde non potrebbe essere altrimenti²⁰.

In realtà, la problematica circa la successione di leggi penali, di cui all'art. 2 del c.p., era sorta anche in relazione al delitto di ricettazione. La Corte di cassazione, con sentenza n. 45200 del 2007, aveva sancito che in «in tema di ricettazione [...] la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa o di intromissione affinché altri la ricevano»²¹.

Nell'ipotesi qui trattata la Corte è giunta alla medesima conclusione, facendo

²⁰ In tal senso, autorevolmente, MANNA, *Antiriciclaggio*, cit., 942 ss.; *contra*, recentemente, Mainieri, Il reato di autoriciclaggio passa per la prima volta al vaglio della Cassazione, in *Dir. e giust.*

²¹ Cass., Sez. II, 4 dicembre 2007, n. 45200, in *Guida dir.*, 2008, 4, 89, fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza della ricettazione relativamente ad assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario e senza provvista, giacché, all'epoca della condotta incriminata, si trattava di fatti ancora penalmente illeciti.

coincidere il momento consumativo con il realizzarsi di una delle condotte previste dall'art. 648-ter 1 c.p.²².

Ed ancora, a giustificazione della soluzione adottata è possibile richiamare, per analogia, anche quell'orientamento che ha preso forma a seguito della modifica dell'art. 648-bis c.p., ad opera della legge n. 328 del 1993, in virtù del quale «il momento perfezionativo del reato di riciclaggio si individua nella sostituzione dei beni sicché non rileva, ai fini dell'integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali di una condotta continuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell'autore prima della novella legislativa - l. 9 agosto 1993, n. 328 che ha previsto, tra l'altro, che i beni possono provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo - e sia in concreto proveniente da delitti ancora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio».

Logica vuole che medesima soluzione trovi applicazione anche nel caso di specie, poiché l'unica differenza tra il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio risiede nella sfera soggettiva del reato stesso.

Appare necessaria un'ultima osservazione. La *ratio* sottesa all'introduzione del reato di cui all'art. 648-ter 1 c.p., non è quella di punire il *laundering*, già previsto e punito ai sensi dell'art. 648-bis e -ter c.p., ma quanto piuttosto di incriminare condotte che, in quanto concretamente offensive della concorrenza e del mercato, si traducano in un (pericolo di) inquinamento reale dell'economia "sana". Ne discende che la condotta da tenersi in considerazione, affinché il delitto di autoriciclaggio possa ritenersi effettivamente configurabile, non può che essere quella a partire dalla quale si vengano a concretizzare le condizioni perché detto inquinamento si verifichi.

4. In conclusione, nella fattispecie in esame impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p. A parere della Suprema Corte, quindi, ci si trova dinanzi ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale solo il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n. 186 del 2014, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l'elemento materiale del reato di cui all'art. 648-ter c.p. risulta posto in essere in data successiva all'entrata in vigore di detta legge. Come anticipato, è certamente da condividere questo orientamento fondato sulla temporalità di cui all'art. 648-ter 1 c.p. Qualche dubbio invece di natura costituzionale potrebbe sorgere in

²² In argomento si veda, tra gli altri, BRUNELLI, *L'autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla non incriminazione*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2015, 1, 86 ss.

relazione a reati presupposti commessi in un tempo “eccessivamente” antecedente, laddove l’avverbio ed il virgolettato stanno ad indicare come tutti noi, studiosi ed operatori del diritto, resteremo in trepidante attesa di una nuova pronuncia chiarificatrice della Corte di legittimità.

RANIERI RAZZANTE